



**Prot. n. 9088**

## **IL DIRETTORE**

**Vista** la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

**Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

**Vista** la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

**Visto** l'articolo 24, comma 42, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

**Visto** il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 febbraio 2013, n. 38, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo;

**Visto** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

**Vista** la circolare n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

**Visto** l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 27 marzo 2013, prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, stabilisce le modalità di calcolo della distanza tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

**Vista** la determinazione del Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – Area monopoli – del 01/01/2017 prot. n. 30776, con la quale, per il biennio 2017/2018, vengono rideterminati, ai sensi dell'articolo 2, ultimo comma, del D.M. 38/2013, gli importi di cui all'articolo 2, comma 5, del D.M. n. 38/2013;

**Visto** lo schema di piano per l'istituzione e la successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie (prot. n. 7400 del 29/03/2017), pubblicato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del D.M. n. 38/2013, nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia – Area monopoli – in data 29/03/2017, al fine di consentire la partecipazione al procedimento ai soggetti legittimati ex artt. 7 e 9 della L. 241/1990;

**Preso atto** delle memorie scritte pervenute in data 14/04/2017 da parte della Federazione Italiana Tabaccai con le quali sono state sollevate obiezioni in merito alla presunta illegittimità dell'istituzione di una rivendita ordinaria nel Comune di Pescara alla Via Rio Sparto, con riferimento alla tipologia di uno dei locali individuati a tal fine, ovvero quello sede di un supermercato, di medie dimensioni, ritenuto “non idoneo” all'espletamento del servizio di vendita di generi di monopolio nonché in merito alla presunta insussistenza di esigenze di servizio nella zona individuata;

**Atteso che** dalle suddette osservazioni, pur attentamente esaminate e valutate, non sono emersi nuovi e/o ulteriori elementi tali da indurre questa Amministrazione a mutare le determinazioni già assunte nella formulazione del piano in questione in quanto, sussistendo tutti i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l'eventuale istituzione di una nuova rivendita, ovvero i parametri della distanza, della elevata redditività di zona, la presenza di locali commerciali e di uffici di particolare rilevanza e frequentazione, nel caso di specie, la presenza dell'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate, la densità di popolazione della zona stessa, si appalesa evidente l'effettiva esigenza di servizio, non adeguatamente soddisfatta dai punti vendita esistenti;

**Considerato** che il locale sede del Supermercato, individuato tra i potenziali locali in cui ubicare la nuova rivendita, potrà essere adibito e dichiarato idoneo ad ospitare laprivativa, come appurato in sede di sopralluogo d'Ufficio, riservando ad hoc apposita area in prossimità dell'ingresso al Supermercato, ben delimitata e circoscritta, separata e distinta dall'area commerciale di vendita dell'esercizio in parola, senza ripercussioni sulla regolarità del servizio di vendita di prodotti da fumo;

**Considerato** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del D.M. n. 38/2013, sono state inviate le comunicazione di avvio del procedimento di istituzione della nuova rivendita nel Comune di Pescara ai titolari delle rivendite più vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni;

**Preso atto** che, nei termini di cui all'articolo 3, comma 6, del D. M. n. 38/2013, sono pervenute controdeduzioni dai titolari delle rivendite n. 83 e n. 136 in Pescara;

**Considerato** che le osservazioni prodotte dai titolari delle rivendite n. 83 e n. 136 in Pescara ricalcano sostanzialmente le medesime obiezioni sollevate dalla Federazione Italiana Tabaccai che, per quanto innanzi esposto, non possono essere ritenute rilevanti;

**Preso atto**, altresì, che nella memoria di intervento dell'associazione di categoria viene espressa piena condivisione in merito all'istituzione di una nuova rivendita nel Comune di Martinsicuro (TE) presso il Centro Commerciale "IL GRILLO" ;

**Atteso che** con l'attuazione del piano si realizza la maggiore fruibilità del servizio da parte dell'utenza e il più agevole approvvigionamento per i consumatori;

**Considerato** che le proposte di istituzione di rivendite ordinarie prese in considerazione per la formulazione del presente piano rispettano i principi ed i criteri stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamenti su richiamati e fanno riferimento a zone o luoghi ove sussistono reali esigenze di servizio che giustificano la successiva assegnazione;

### **APPROVA**

ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, l'allegato piano semestrale definitivo, che forma parte integrante ed inscindibile della presente determinazione, per l'istituzione e successiva assegnazione di nuove rivendite ordinarie, nell'ambito delle zone di competenza dell'UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'ABRUZZO

### **E NE DISPONE**

la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Pescara, 26/04/2017

IL DIRETTORE ad interim

**Dr. Ernesto de Feo**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993



**AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - AREA MONOPOLI - UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'ABRUZZO**

Via Quarto dei Mille, 4 - 65122 PESCARA

PIANO DEFINITIVO, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 6, DEL D.M. 38/2013, PER L'ISTITUZIONE DI RIVENDITE ORDINARIE  
DA ATTUARSI NEL 2° SEMESTRE 2017

COMUNE	PROV.	ZONA DI GARA	TIPO GARA
PESCARA	PE	VIA RIO SPARTO: TUTTI I LOCALI COMMERCIALI UBICATI NEL TRATTO DELLA VIA RIO SPARTO CHE VA DAL NUMERO CIVICO 152/3 AL NUMERO CIVICO 152/9 E, PRECISAMENTE, IL LOCALE SEDE DEL SUPERMERCATO TODIS NONCHE' I LOCALI COMMERCIALI FACENTI PARTE DELLA PALAZZINA IL CUI INGRESSO E' CONTRASSEGNA TO DAL N. CIVICO 152/9.	ASTA
MARTINSICURO	TE	VIA RISORGIMENTO, SNC - LOC. VILLAROSA TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI DEL CENTRO COMMERCIALE "IL GRILLO"	CONCORSO

IL DIRETTORE ad interim  
Dr. Ernesto de Feo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993

UFFICIO DEI MONOPOLI PER L'ABRUZZO

Sede: Via Quarto dei Mille, 4 PESCARA - cap. 65122 - Tel. 085/441371 - Fax 085/4217266

Posta certificata: monopoli.pescara@pec.aams.it - Partita IVA n. 06409601009 - Codice Fiscale b n. 97210890584